

OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI

in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione delle parti all'udienza del 21.1.2025, emette la seguente

S E N T E N Z A

definitiva nella causa civile iscritta al n. 78 dell'anno 2024 del Registro Generale Affari Contenziosi

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sciascia, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale

OPPONENTE

E

Controparte_1 nn. 9/13, in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Daconto, con studio in **CP_1**, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale

l'inesigibilità del credito vantato dal CP_I per capitale, per essere il contratto inter partes tuttora in corso di efficacia, nel mentre l'ex adverso invocata restituzione dell'acconto presuppone il suo intervenuto scioglimento, e comunque per gli interessi, siccome richiesti e riconosciuti in misura indebita.

In ulteriore subordine, per il caso di ritenuta fondatezza nel merito, in parte qua, della pretesa del CP_I, con l'opposizione proposta è altresì avanzata domanda riconvenzionale di pagamento in favore dell'Impresa della somma di € 11.025,00, per corrispettivo <<dei lavori eseguiti e dei materiali [rimasti] a piè d'opera>>.

La provvisoria esecutività del provvedimento monitorio è stata sospesa con ordinanza resa all'udienza del 9.7.2024, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.

È agli atti il contratto di appalto del 15.12.2021 costituente titolo delle reciproche pretese delle parti (da entrambe prodotto in identica copia informatica), il cui art. 18 così recita, per ciò che qui interessa: <<Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale>> (co. 1); <<Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore>> (co. 3).

È in tal modo prevista una clausola di arbitrato irrituale, che sottrae l'intera materia del contendere alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

Con l'atto di opposizione, è testualmente allegato dalla *Parte_1* [...] che detto contratto <<è stato redatto e sottoscritto presso lo studio professionale del geom. *Persona_1* amministratore del Condominio ... nonché dal sig. *Controparte_3*, amministratore della D'Avanzo Giovanni s.r.l. ... [a seguito di] precedenti incontri e colloqui ... [in cui] ogni singola clausola è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, con il Condominio che, per tale operazione contrattuale, è stat[o] costantemente coadiuvat[o] dall'ing. *CP_4* condomino e referente del condominio>>.

Absolutamente nulla è dedotto dal *CP_1*, con la comparsa di risposta con cui lo stesso si è costituito in giudizio il 19.3.2024, che possa valere negazione della veridicità di dette circostanze, né il *CP_1* si è avvalso del potere di depositare le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.

Discende che le circostanze in parola devono aversi per senz'altro provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., in quanto non contestate; con l'effetto che è acquisita la prova che l'intero contratto inter partes e così anche in particolare la clausola compromissoria di cui al suo art. 18 non sono stati predisposti unilateralmente dall'Impresa, ma sono stati appositamente redatti col concorso di entrambe le parti, all'esito delle trattative che esse hanno svolto al fine di regolare il loro specifico rapporto.

Tanto comporta la piena validità ed efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria pattuita con il predetto art. 18 del contratto: sia a mente degli artt. 1341, co. 2, e 1342, co. 2, c.c., dei quali non ricorrono nel caso i presupposti di

applicabilità; sia a mente della disciplina consumeristica - per quanto sia indubbio che essa operi anche in favore degli enti condominiali: v. fra le più recenti Cass. 23.5.2024 n. 14410 ex plurimis - in particolare dettata dagli artt. 33, e precisamente, per ciò che qui rileva, dalla lett. t) del suo secondo comma, e 34 d.l.vo n. 206/2005, da un lato non ricorrendo la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 34 e dall'altro lato risultando soddisfatto il requisito della <<trattativa individuale>> che, in forza del quarto comma della medesima disposizione, esclude la vessatorietà delle clausole onerose.

Né alla concreta applicazione di detta deroga nel caso del presente giudizio osta il fatto che la opponente, convenuta sostanziale, si sia difesa anche nel merito, proponendo pure domanda riconvenzionale, ciò a cui non può attribuirsi alcun significato di tacita rinuncia all'eccezione di arbitrato preliminarmente sollevata in rito, la valenza delle difese di merito essendo come sopra espressamente subordinata al solo caso del rigetto della eccezione di arbitrato (v. Cass. 5.12.2003 n. 18643).

Insegna la Suprema Corte che <<la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale>> (Cass. 24.9.2021 n. 25939).

Cosicché, in accoglimento della suddetta eccezione di arbitrato

della opponente, non va che dichiarata la improponibilità nella presente sede della domanda di pagamento già nei suoi confronti proposta dal **CP_1** in via monitoria, a proporsi invece in sede arbitrale, con assorbimento di ogni altra questione.

Ciò, peraltro, vale per l'appunto soltanto per la presente fase a cognizione piena, non potendo giammai valere una clausola compromissoria ad escludere la competenza dell'autorità giudiziaria anche ad emettere decreto ingiuntivo, non suscettibile di essere emesso da arbitri.

Di modo che la legittimità della richiesta di ingiunzione giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, ad onta dell'accoglimento dell'opposizione proposta.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domanda come innanzi proposte dal **Parte_2** in persona dell'amministratore in carica, nei confronti della **[...]** **Parte_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e viceversa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1219/2023 di questo Tribunale;
- dichiara la improponibilità nella presente sede giudiziaria, della domanda già avanzata col ricorso per ingiunzione, a proporsi in sede arbitrale;
- dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione;

- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.

Trani, 22.1.2025

IL G.O.T.

dott. Nicola Milillo